



DEI DIRITTI E DELLE PENE Il Blog di Davide Steccanella

[Home](#) [Profilo](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

Postilla » Diritto » [Il Blog di Davide Steccanella](#) » [Diritto penale e processuale](#) » (Caso Spada) La Mafia dà testate solo...d'estate

21 giugno 2018

(Caso Spada) La Mafia dà testate solo...d'estate

[Tweet](#) [Mi piace 39](#) [Share](#)

Lascia parecchio perplesso l'addetto ai lavori leggere di una recente condanna a sei anni di carcere e in regime attuale di 41 bis (SIC !), più un anno di libertà vigilata, per una "testata" ripresa in TV.

Ma ormai vi era già stato il vaglio "supremo" della Suprema Corte e la risonanza mediatica di quel gesto aveva già ottenuto l'effetto di scatenare quell'istinto forcaiolo che ormai da anni la fa da padrone nella comune vulgata che boccia, a prescindere, e con sovrana indignazione, ogni pena inferiore all'ergastolo.

Sono lontani i tempi, giusto per ricordare qualche esempio, dei 12 anni e mezzo per omicidio inflitti a Terry Broome, o dei 16 anni a Ruggero Jucker o degli 8 anni e 6 mesi a Marco Barbone, o anche solo delle condanne comprese tra i 4 ai 5 anni agli amministratori del Banco Ambrosiano per il più grande crack finanziario della storia del bel paese o di quelle di migliaia di tangentari arrestati con gran cassa all'epoca di mani pulite, uno solo dei quali, il noto Cusani, effettivamente poi scontò un'esecuzione carceraria.

"Eh ma qui la testata era mafiosa", si disse subito, e così quella ben minore pena tra i sei mesi e i tre anni, calibrata ai tempi con cura dall'antico legislatore per chi procura ad altri una frattura del setto nasale (**art. 582 CP**), ha potuto lievitare fino al raddoppio della pena massima originariamente prevista per il delitto di lesioni.

La soluzione giuridica che ha consentito ciò è stata l'applicazione del noto **art. 7 introdotto nel 1991 dal D.L. 152**, che stabilisce che *"per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà"*.

Le *condizioni* previste dall'**art. 416 bis** del codice penale, sono quelle che definiscono mafiosa un'associazione a delinquere quando *"coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva (segue descrizione dei vari delitti solitamente appannaggio del mafioso che qui non rilevano)"*.

Trattandosi di norma di carattere generale, l'art. 7 si applica astrattamente a tutti i reati quale aggravante che punisce il metodo utilizzato da un reo non mafioso (altrimenti opererebbe direttamente il 416 bis CP), per

459 Cpp, 460 Cpp, 461 Cpp, **Alfano**, Apicella, art. 263 Cpp, art. 317 cp, art. 438 Cpp, art. 606 Cp, art. 612 Cp, art. 629 Cp, art. 648 bis Cp, art. 660 Cp, **assoluzione berlusconi processo ruby, berlusconi, cassazione, concorso esterno, concussione, custodia in carcere**, Decreto Penale, delitto di Garlasco, Delitto di Perugia, De Magistris, deterrenza, discrezionalità, estorsione, **Giudizio abbreviato**, GUP, legge anticorruzione, minaccia, **misure cautelari preventive, nozze gay**, omicidio, omicidio del consenziente, patteggiamento, **pena**, pena giusta, perquisizioni, **PM**, prescrizione, Procedura Penale,

compiere un delitto comune.

Vien da domandarsi quanto sia in concreto applicabile a reati quali false comunicazioni sociali, truffa o bancarotta fraudolenta, ma diciamo che nei reati contro la persona o contro l'amministrazione della giustizia detta aggravante risponde all'esigenza di maggiormente sanzionare chi mafioso non è, ma che usa metodologie mafiose per delinquere.

Venendo al caso che ci occupa, il Tribunale ha evidentemente ritenuto che quella testata non sia stata frutto una reazione violenta e improvvisa dovuta all'exasperazione di una pubblica gogna, come dimostrano i filmati delle ripetute domande incalzanti del giornalista, ma un'azione caratterizzata da forza di intimidazione in grado di provocare assoggettamento e omertà.


Si presume che tale requisito sia stato tratto dall'accertato vincolo tra l'autore (che mafioso non è) ed altri soggetti che evidentemente il Tribunale ha ritenuto viceversa "mafiosi", anche se, è bene specificarlo, nessuna sentenza fino ad oggi aveva ancora accertato tale fatto.

Il principio che si ricava è che chi frequenta, ovvero è con loro imparentato, persone che hanno dato prova in precedenza di utilizzare metodologie analoghe a quelle mafiose, rischia di vedersi sempre aggravata la pena per qualsivoglia delitto autonomamente commesso, anche se, come nel caso di specie, istintivo ed estemporaneo, per colpa di "chi c'è dietro di lui".

Il risultato finale risulta un tantino paradossale, perché ben difficilmente un vero mafioso si farebbe riprendere mentre colpisce con una testata da teppista un giornalista di un seguito programma televisivo e perché solitamente la mafia usa ben altri mezzi per consolidarsi sul territorio, ma tant'è.

Questi sono argomenti di natura sociologica che ovviamente non interessano un Tribunale che ha ritenuto di sanzionare quella testata con sei anni di carcere più uno di libertà vigilata, in attesa di depositare le motivazioni ove avrà modo di spiegare le ragioni di una tale condanna che allo stato lascia ancor più che perplessi, potremmo dire... basiti.

Lectures: 2159 | Comments: 0 |



Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

processo Ruby, riciclaggio, rogatoria, sequestro penale

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



[Procedura Penale](#)

AA.VV.

Gaito Alfredo

Editore: **Ipsos**

Anno: 2018

Versione carta

€ ~~92,00~~ (-15%) € 78,00



[Diritto penale e processo](#)

Spangher Giorgio

Pisa Paolo

Bartoli Roberto, Ferrua Paolo, Kalb

Luigi, Marandola Antonella, Palazzo

Francesco Carlo, Pelissero Marco,

Seminara Sergio, Tonini Paolo

Editore: **Ipsos**



NOVITA'

[Digesto - Banca Dati Iperestuale 2018 \(Versione completa su DVD\)](#)

AA.VV.

Editore: **Utet Giuridica**

€ ~~820,00~~ +IVA (-82%) € 149,00 +IVA



NOVITA'

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ ~~250,00~~ +IVA (-52%) € 118,80 +IVA



[Prova scientifica e processo penale](#)

Canzio Giovanni, Luparia Luca

Editore: **Cedam**

Anno: 2017

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

Versione carta

~~€ 75,00~~ (-10%) € 67,50



[Commentario breve al Codice penale](#)

Forti Gabrio, Zuccalà Giuseppe,
Seminara Sergio

Editore: **Cedam**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 220,00~~ (-15%) € 187,00



[Giurisprudenza italiana - Banca Dati di dottrina e giurisprudenza commentata](#)

Angeletti Adolfo, Chiarloni Sergio,
Consolo Claudio, Cottino Gastone,
Gabrielli Enrico, Palazzo Francesco
Carlo, Persiani Mattia, Rescigno Pietro,
Spangher Giorgio, Tesauo Francesco

Editore: **Utet Giuridica**

Anno: 2018

~~€ 400,00~~ +IVA (-52%) € 190,00 +IVA



[Intercettazioni: remotizzazione e diritto di difesa nell'attività investigativa](#)

Di Stefano Michelangelo, Fiammella
Bruno

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 34,00~~ (-10%) € 30,50



[Codice di procedura penale commentato](#)

Giarda Angelo, Spangher Giorgio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 320,00~~ (-15%) € 272,00

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**
Gruppo Wolters Kluwer

 **il fisco**
Gruppo Wolters Kluwer

CEDAM

UTET
CELEBRIS

 **INDICIALIA**
Gruppo Wolters Kluwer